

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL  
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE  
SENZA CONDUCENTE DI  
AUTOVEICOLI PER LA  
RACCOLTA DEI RIFIUTI E LO  
SPAZZAMENTO STRADALE -  
NORME GENERALI**

## **ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

L'appalto ha per oggetto il noleggio senza conducente di n° 63 (sessantatre) automezzi a caricamento posteriore per la raccolta dei rifiuti urbani e n° 4 (quattro) Spazzatrici aspiranti con le caratteristiche tecniche meglio descritte nelle allegate specifiche tecniche (CPV 90500000-2). L'Appalto è indetto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016.

## **ART. 2 -VALORE E DURATA DI CONTRATTO**

Il valore dell'appalto viene stimato in € 8.772.000,00 (IVA esclusa) suddivisi come segue:

Gruppo 1 - n° 45 autoveicoli minicostipatore 5 mc - € 5.400.000,00 (IVA esclusa)

Gruppo 2 - n° 4 autocompattatori a caricamento posteriore 24/25 - € 1.200.000 (IVA esclusa)

Gruppo 3 - n° 2 minicompattatori a caricamento posteriore 7 mc - € 336.000,00 (IVA esclusa)

Gruppo 4 - n° 12 porter vasca con AVC - € 684.000,00 (IVA esclusa)

Gruppo 5 - n° 4 Spazzatrici aspiranti da 4/5 mc - €1.152.000,00 (IVA esclusa)

Gli oneri speciali di sicurezza sono pari ad € 2.500,00 (IVA esclusa) e non sono soggetti a ribasso d'asta.

La durata del contratto è fissata in 60 (SESSANTA) mesi dalla consegna dei veicoli.

## **Art. 3 – DECORRENZA**

Il noleggio oggetto dell'appalto deve avere decorrenza dalla consegna dei mezzi, successiva alla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara, eventualmente anche in pendenza della stipula del contratto.

## **Art. 4 – DOMICILIO E RECAPITO DEL RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

La società aggiudicataria deve provvedere a nominare un proprio dipendente di adeguato livello e professionalità, quale rappresentante dell'azienda stessa nei rapporti con il referente di ACAM Ambiente S.p.A. Gli estremi del recapito dell'azienda, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica ed il nominativo del rappresentante per lo svolgimento del servizio, devono essere comunicati in forma scritta. L'assenza del responsabile deve essere preventivamente comunicata contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.

## **ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA**

- 1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria comprovando:
  - a) L'esecuzione, nel triennio 2014/2015/2016, di attività analoghe a quella oggetto della gara (durata 60 mesi) per l'importo complessivo pari o superiore a 3.000.000,00 euro Iva esclusa;
  - b) Aver realizzato un fatturato globale nel triennio 2014/2015/2016 per l'importo complessivo pari o superiore a 17.500.000,00 euro Iva esclusa;

- c) Dichiarazione di almeno due istituti bancari in ordine alla capacità finanziaria dell'impresa o, in alternativa, dichiarazione contenente il fatturato globale nell'ultimo triennio sottoscritta in conformità DPR 445/2000

2) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità tecnica indicando:

- a) L'organigramma aziendale, la descrizione delle attività, l'elenco delle sedi, il numero e le caratteristiche tecniche della dotazione di automezzi ed attrezzature disponibili per i noleggi a breve termine;
- b) L'elenco delle principali forniture eseguite nel triennio 2014-2016 con indicazione dei relativi importi e delle stazioni appaltanti/società ordinanti;
- c) Produzione di idonee certificazioni di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001-14001 relative al genere di appalto in oggetto.

La partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese è disciplinata dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti o da costituire, si precisa quanto segue:

- l'impresa mandataria deve possedere almeno il 30% della quota di appalto mentre le singole imprese mandanti devono possedere almeno il 10% delle quote;
- i requisiti di cui ai punti 1 comma a) e 1 comma b) devono essere posseduto singolarmente da almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo;
- il requisito di cui al punto 1 comma c) deve essere posseduto singolarmente da tutte le imprese;
- il requisito di cui al punto 2, comma a), deve essere espresso da tutte le società facenti parte del raggruppamento;
- il requisito di cui al punto 2 comma b) può essere posseduto cumulativamente dalle imprese e le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun componente il raggruppamento di imprese;
- il requisito di cui al punto 2, comma c), deve essere posseduto da tutte le società facenti parte del raggruppamento.

## **ART. 6 - MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE**

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Per la valutazione dell'offerta tecnica è prevista l'attribuzione di un punteggio max di 70 punti mentre per la valutazione economica è prevista l'assegnazione di un punteggio max di 30 punti.

La Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 78, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, determinerà il punteggio tecnico da assegnare a ciascun concorrente sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione descritti nel "Disciplinare Tecnico di Gara".

L'offerta economica deve essere espressa indicando, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale unico sul costo complessivo a base di gara. In caso di discordanza fra i due valori dichiarati sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

Il Seggio di gara, esaminato il punteggio tecnico, stabilirà il punteggio dell'offerta economica. La somma dei punteggi determinerà l'Aggiudicatario.

## ART. 7 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo il disposto dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

## Art. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA

Le società partecipanti alla gara d'appalto dovranno costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base di appalto riducibile proporzionalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La stessa dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c., e della sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante; deve inoltre contenere la dichiarazione dell'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della Stazione Appaltante.

## ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva a favore della stazione appaltante in conformità all'art. 103, c.1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

L'Appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare, nel termine di un mese, l'importo della cauzione qualora Acam Ambiente abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere adeguata annualmente in caso di variazione del corrispettivo.

La garanzia definitiva sarà svincolata al termine del contratto d'appalto, previa redazione della certificazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

## ART. 10 - MODALITA' E TERMINI PER LA CONSEGNA

Gli automezzi oggetto della presente gara, devono essere consegnati, previo ricevimento dell'ordinativo scritto dell'Ufficio Acquisti aziendale, presso la sede operativa di Acam Ambiente Via Privata Terralba loc. Pomara - Arcola (SP).

Le operazioni di verifica, da effettuarsi contestualmente alla consegna, consisteranno nell'accertamento della corrispondenza della fornitura all'offerta. Tali operazioni saranno effettuate dal Responsabile di Acam Ambiente. Gli autoveicoli dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti ed alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato. Qualora fossero riscontrati dei difetti, la Ditta è obbligata ad intervenire prontamente per eliminare gli stessi. In tal caso la consegna si intende a tutti gli effetti non eseguita.

**Si fa presente che i vigenti contratti di noleggio a breve termine scadono il 31/01/2018. Il concorrente aggiudicatario deve pertanto provvedere, in caso non fossero ancora disponibili gli autoveicoli oggetto dell'appalto, alla c.d. "preassegnazione" di mezzi con caratteristiche simili a far data dal 01/02/2018.**

## Art. 11 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore ha l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza e tutela del lavoro in modo da rendere la fornitura idonea sotto ogni aspetto. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare scrupolosamente la normativa in ordine alla sicurezza, approvata con D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e

successive modifiche ed integrazioni, nonché qualsiasi altra normativa inerente l'oggetto del presente capitolato. L'Appaltatore dovrà inoltre indicare il nominativo ed il recapito telefonico fisso e mobile del referente in materia di sicurezza. In caso di sostituzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione.

Fa parte integrante e sostanziale del presente appalto il DUVRI redatto dal Responsabile Qualità e Sicurezza di Acam Ambiente. All'atto della consegna del contratto sarà redatto il Documento definitivo contenente i dati di tutto il personale incaricato al controllo dell'esecuzione dei servizi.

### **Art. 12 - RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI**

L'Appaltatore è responsabile per casi di infortuni e di danni causati al personale dipendente di Acam Ambiente e/o terzi nell'esecuzione delle attività relative al contratto in oggetto. L'Appaltatore manleva quindi Acam Ambiente da qualsiasi onere derivante da azioni intraprese da terzi nei propri confronti.

### **Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Acam Ambiente potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa regolare contestazione scritta all'Appaltatore, la quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, nei seguenti casi

- inadempimenti degli obblighi contrattuali, che si ripetano per un numero superiore a cinque anche non continuativi;
- immotivato abbandono, da parte dell'appaltatore o di subappaltatore autorizzato, delle attività oggetto dell'appalto;
- violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della normativa di legge;
- ogni altro inadempimento posto in essere dall'Appaltatore e ritenuto da ACAM Ambiente S.p.A. gravemente lesivo della propria immagine nei confronti dei terzi in genere;
- quando lo stesso appaltatore, senza il consenso preventivo di Acam Ambiente, abbia ceduto a terzi i diritti o gli obblighi relativi al contratto.

Acam Ambiente potrà altresì revocare l'appalto con decorrenza immediata in caso di:

- dichiarazione di fallimento dell'Appaltatore;
- modifica sostanziale dei contratti di servizio sottoscritti fra Acam Ambiente e Comuni Proprietari, tale da non poter procedere alla prosecuzione del rapporto fra Acam Ambiente e l'Appaltatore.

A seguito della risoluzione del contratto Acam Ambiente applicherà all'Appaltatore una penale pari al 10% dell'importo residuo dell'appalto, con riserva di maggiori danni.

### **Art. 14 – CONTROVERSIE**

In caso di controversia tra le parti in ordine all'applicazione, esecuzione, interpretazione, efficacia delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, è escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D. Lgs 50/2016. Ogni controversia tra le parti derivanti dal contratto d'appalto sarà risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello della Spezia.

### **Art. 15 - OBBLIGHI E SPESE CONTRATTUALI**

L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad effettuare tutti gli atti inerenti e conseguenti all'approntamento dei mezzi su strada in modo che Acam Ambiente possa procedere all'iscrizione

degli stessi all'Albo Gestori Ambientali della Regione Liguria. Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto quali diritti, bolli e tasse di registrazione sono a completo carico dell'appaltatore.

#### **ART. 16 - PAGAMENTI**

L'Impresa Appaltatrice dovrà emettere fattura del canone mensile a far data dal verbale di consegna degli autoveicoli sottoscritto da entrambe le parti. La fattura dovrà essere intestata a: ACAM Ambiente S.p.A. Via Alberto Picco, 22 19124 LA SPEZIA. Il convenuto ammontare della fattura sarà pagato entro un termine di **60 (sessanta) giorni**, data fattura fine mese, dopo che la stessa è stata debitamente vistata dal Servizio competente.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora si verificassero i seguenti casi:

- a) utilizzo di mezzi non conformi alle specifiche di gara;
  - b) applicazione di penali elencate nelle Specifiche Tecniche per più di tre volte;
  - e) ogni altro inadempimento posto in essere dalla società aggiudicataria e ritenuto da ACAM Ambiente S.p.a. gravemente lesivo della propria immagine nei confronti dei terzi in genere;
- ACAM Ambiente S.p.a. si riserva di risolvere il contratto dandone semplice comunicazione alla società aggiudicataria, con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo dell'appalto, con riserva di maggiori danni.

#### **ART. 18 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 490/94 e s.m.i. in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dagli atti relativi all'appalto in oggetto si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, delle vigenti normative di legge in materia nonché al Codice Civile.

**IL RESPONSABILE DI PROGETTAZIONE**

- Ing. Marco Fanton -